



COMUNE DI OTRICOLI

PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

**REDATTO AI SENSI DELL'ART.198
COMMA 2 DEL D.Lgv n.152 del
03/04/2006**

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1– OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, è stato predisposto conformemente all'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

Le prescrizioni si applicano:

- a) alle modalità di conferimento dei rifiuti;
- b) alla raccolta differenziata delle frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- c) alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
- d) alla raccolta dell'indifferenziato residuale;
- e) alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- f) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi: oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi, vernici, ecc.
- g) alla raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- h) alla raccolta dei rifiuti assimilati;
- i) alla modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- j) alla raccolta rifiuti e pulizia dei giardini pubblici;
- k) al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti.

ART. 2 – FINALITA'

La gestione dei rifiuti urbani deve assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le sue fasi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;**
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;**
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.**

La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, secondo le indicazioni delle norme nazionali, regionali e provinciali; la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

ART. 3 – NORME DI RINVIO

Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento le categorie sono individuate, oltre che dalla normativa succitata, dai criteri quali-quantitativi di assimilabilità adottati con deliberazione della Giunta Regionale n.9 del 2/3/2005

ART. 5 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Così come previsto dall'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/06, al fine della raccolta e dello smaltimento, è competenza del Comune l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani.

In attesa dei criteri che, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06, dovranno essere fissati dallo Stato, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da:

- **attività agricole,**
- **attività artigianali**
- **attività commerciali**
- **attività di servizio**
- **ospedali e istituti di cura e affini**
- **attività industriali con l'esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.**

I rifiuti speciali derivanti dalle utenze non domestiche sopra definite, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto dei criteri quali-quantitativi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.5 del 2/3/2005.

Il Comune che svolge in forma privatistica il Servizio è preposto al controllo del rispetto, da parte degli esercenti le attività conferenti i rifiuti assimilati, dei criteri quali-quantitativi definiti.

I rifiuti assimilati devono essere conferiti in modo differenziato nel circuito esistente.

ART. 6 - CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni e integrazioni.
- devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento.
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall'Amministrazione.

ART. 7 - CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI - DOTAZIONI PER IL RITIRO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Si considerano assimilati per quantità, i rifiuti speciali che oltre ad avere le caratteristiche di cui all'art. 6 risultano prodotti in misura ed in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, derivanti dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio comunale.

Si classificano altrimenti come assimilati agli urbani per quantità i rifiuti che abbiano una produzione annua uguale o inferiore ai coefficienti di produttività K_d utilizzati per il calcolo della tariffa di igiene ambientale, deliberati annualmente dalla Amministrazione Comunale con apposito atto per ciascuna categoria economica, applicati alle superfici soggette alla parte variabile della tariffa stessa ma limitatamente ai locali e/o aree operative adibite a ciclo produttivo e specificatamente ai rifiuti derivanti dalla produzione di beni.

Sono sempre classificati come assimilati agli urbani per quantità, tutti i rifiuti identificati al precedente art. 6 e provenienti da attività agricole ed agro-industriale, industriali, artigianali, commerciali e di servizi che si svolgono su superfici inferiori ai 500 mq. e soggette alla tariffa di igiene ambientale.

La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra, potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati come già evidenziato avviene quindi osservando i criteri e con le modalità contenute nei commi seguenti:

1. Per i rifiuti la cui produzione annua sia inferiore, per singola utenza, a 150 quintali, ovvero 150 metri cubi, la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni, opportunamente potenziate.
2. Per i rifiuti la cui produzione annua superi, per utenza, quella indicata nel comma precedente e non ecceda i 300 quintali ovvero 300 metri cubi, la raccolta è organizzata separatamente, ricorrendo alla installazione, nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e/o di contenitori di maggiore capienza, anche di tipo "scarrabile" a seconda dell'entità dei rifiuti prodotti.
3. Nel caso di uso dei contenitori più capienti, il Servizio individua le modifiche organizzative interne necessarie all'espletamento del nuovo servizio, programmando in particolare l'acquisto o comunque l'utilizzo di automezzi adatti.

ART. 8 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della sanità e ai Presidenti della Regione e della Provincia entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Altresì il Sindaco può emettere apposite ordinanze mirate al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, e ad educare il cittadino ad una migliore differenziazione dei rifiuti.

ART. 9 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO, FREQUENZA DI RACCOLTA E MODALITÀ DI CONFERIMENTO

La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni Utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.

Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni. Al fine di garantire il migliore servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani di cui al presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani purché previste nel contratto di servizio e nel piano finanziario. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni contenute nella eventuale convenzione all'uopo stipulata.

Si considerano non serviti i luoghi di produzione di rifiuti il cui accesso sulla pubblica via, su cui insistono gli edifici, è posto a distanza superiore a 500 m dal più vicino contenitore portarifiuti, fatti salvi i luoghi serviti da "isole interrate".

Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).

Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nel contenitore più vicino.

ART. 10 - CRITERI GESTIONALI

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 152/06 e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel Programma Provinciale di gestione dei rifiuti l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.

L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.

L'Amministrazione Comunale, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.

Le Associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione.

Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale come appresso:

ART. 11 - CRITERI ORGANIZZATIVI

Il conferimento presso bidoni, trespole e cassonetti e la raccolta porta a porta è previsto per le seguenti frazioni di rifiuto:

- indifferenziato residuale,
- carta e cartone,
- vetro,
- plastica e lattine,
- organico;

Il ritiro su richiesta dell'utente, per le frazioni:

- verde e sfalci
- ingombranti e beni durevoli;

Il conferimento nei contenitori dedicati per i rifiuti urbani pericolosi di:

- pile
- farmaci scaduti.

La stazione di conferimento per inerti, riceve i materiali provenienti dalle piccole manutenzioni di costruzione e demolizione effettuate dalle utenze domestiche.

Il compostaggio domestico costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino ed orto.

Gli utenti sono tenuti ad essere informati in merito alle tipologie di materiali che affluiscono nelle diverse raccolte differenziate, sulle modalità di conferimento e di raccolta sui benefici derivanti dall'attuazione di un corretto sistema di raccolta differenziata e in merito alle disposizioni disciplinari per i conferimenti non corretti.

Le disposizioni, riportate nel presente articolo, disciplinanti le modalità di espletamento del servizio possono subire modifiche a seguito di diverse esigenze organizzative del servizio. Le eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate agli utenti.

ART. 12 - ZONE DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale.

CAPITOLO 2 - GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

ART. 13- COLLOCAZIONE E MODALITA' D'USO DEI CONTENITORI

Per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune); detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché

dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico nonché sulla base dei requisiti igienico sanitari dell'abitato stabiliti dal Regolamento Comunale di Igiene . Sono altresì ammessi contenitori in area privata previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati ai sensi del precedente articolo, per le quali sia non opportuna l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori... In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori. E' vietato spostare i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti dalla loro ubicazione, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso all'Amministrazione comunale.

I contenitori per l'indifferenziato residuale e per l'organico non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali siano presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.

Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

I contenitori per la carta possono essere, invece, tenuti anche all'interno dei fabbricati, purché non costituiscano intralcio.

Per il servizio di svuotamento in tutti i casi in cui l'esposizione fronte strada avviene su suolo pubblico, i cassonetti vi devono rimanere per il tempo minimo indispensabile alle operazioni di svuotamento.

ART. 14 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

Gli automezzi e le attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere conformi alle norme vigenti in materia di circolazione, prevenzione e sicurezza.

Devono essere idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste in modo da consentire al personale di operare nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Nell'espletamento del servizio di raccolta e di trasporto si deve ottemperare alle norme dettate dal Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata in zone soggette a divieto o poste in seconda posizione.

Le operazioni di carico e scarico devono essere svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali.

ART. 15 – STAZIONAMENTO DEI MEZZI E TRASBORDO DEI RIFIUTI

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto, senza che in essi avvengano manipolazioni, è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che l'automezzo stazioni in aree apposite e non superi il limite temporale di 72 ore.

E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.

Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra due automezzi rispetta le stesse condizioni dovute per lo stazionamento.

Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, le attività connesse al lavaggio dei mezzi, alla compattazione dei rifiuti e tutte le modifiche dell'attività che comportino l'introduzione di

fasi operative aggiuntive sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità Sanitaria Locale competente.

ART. 16 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

- a. il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a sua disposizione o comunque approvati.
- b. è vietato immettere nel contenitore dei rifiuti indifferenziati:
 - rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolte differenziate;
 - rifiuti urbani particolari;
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio);

2. I rifiuti urbani particolari devono essere conferiti presso gli appositi punti di raccolta istituiti dall'Amministrazione o presso gli impianti del medesimo stesso appositamente attrezzati, o presso altri punti di raccolta indicati dall'Amministrazione; secondo le modalità dettate dall'Amministrazione, in particolare:

- a. pile: in appositi contenitori predisposti dall'Amministrazione;
- b. medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;
- c. altri rifiuti particolari Batterie, Siringhe, Accessori per l'informatica, Olio minerale, Olio vegetale, Vernici, Solventi, Prodotti per le pulizie, Pesticidi, Tubi fluorescenti, Accessori per l'informatica : conferimento diretto da parte del produttore presso l'ecocentro comunale

3. Sono inoltre considerati rifiuti urbani pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 17 – MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI FINI DELLA RACCOLTA

Il conferimento deve avvenire nei mesi tra aprile e settembre esclusivamente dalle ore 19,00 alle ore 08,00, mentre nei mesi da ottobre a marzo in qualsiasi orario.

L'isola ecologica salvo diverse indicazioni del comune, resta aperta tutto l'anno il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

1. Prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti nelle diverse tipologie di contenitori:

- a. i rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume;
- b. i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, infissi, sanitari, ecc.) non dovranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere gestiti, a cura del proprietario dell'immobile o dell'Impresa che effettua i lavori, in appositi impianti;
- c. per l'utenza domestica è gratuito il conferimento da parte del proprietario dell'immobile di piccole quantità dei rifiuti descritti al punto b) presso l'ecocentro comunale.

2. Modalità di raccolta effettuata a mezzo contenitori stradali:

- a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti per l'indifferenziato dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi. Non potranno essere conferiti all'interno del cassonetto per l'indifferenziato rifiuti recuperabili oggetto di raccolta differenziata;
- b. I rifiuti voluminosi, come ad esempio il cartone, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del contenitore, in particolare le scatole di cartone non potranno essere conferite intere ma aperte e schiacciate;
- c. i rifiuti oggetto di raccolta differenziata debbono essere conferiti nei soli contenitori ad essi dedicati, in particolare per i rifiuti biodegradabili (organico) preferibilmente si dovranno utilizzare sacchetti trasparenti;
- d. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi;
- e. l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul contenitore;
- f. è vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo);
- g. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti ermeticamente sigillati, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata
- h. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
- i. è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori;
- j. è vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e dagli altri contenitori di rifiuti posti in opera dal gestore del pubblico servizio.
- k. è vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
- l. è altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

3. Raccolta effettuata tramite bidoncini in polietilene.

- a. Vengono normalmente impiegati per servire le utenze sparse sul territorio e sono comunque collocati in numero proporzionale alle utenze da servire;
- b. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei sacchi e/o bidoni dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
- c. i rifiuti voluminosi, come ad esempio il cartone, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile
- d. oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.
- e. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che il coperchio sia perfettamente chiuso.
- f. è vietato introdurre oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo)
- g. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno
- h. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
- i. è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori.

4. Modalità di raccolta effettuata con il servizio porta a porta.

Ci sono rifiuti che vengono ritirati davanti ai numeri civici in giorni stabiliti. Essi sono i rifiuti umidi (gli avanzi di cibo), la carta, il cartone, il vetro, gli imballaggi in plastica e i rifiuti secchi residui. I rifiuti devono essere posizionati sulla strada nelle ore precedenti la raccolta cosicchè gli addetti al servizio possano svuotarli o ritirarli.

Davanti al numero civico, nelle ore precedenti la raccolta, si devono posizionare:

- a. la pattumiera aerata o il bidone marrone per i rifiuti umidi.
- b. Il contenitore giallo per la carta e cartone
- c. Il contenitore verde per il vetro
- d. Il sacco azzurro per gli imballaggi in plastica e il metallo leggero
- e. Il sacco trasparente per i rifiuti secchi residui.

Gli orari e i giorni dei passaggi settimanali verranno decisi dall'Amministrazione Comunale tenendo in considerazione l'esperienza maturata con la gestione del servizio.

ART. 18 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL'INDIFFERENZIATO RESIDUALE

La raccolta dell'indifferenziato residuale è effettuata esclusivamente utilizzando i contenitori installati.

La frazione di rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale. E' composta dal solo materiale residuo della preventiva selezione dei rifiuti conferiti nelle diverse raccolte differenziate.

Fra i rifiuti indifferenziati residuali è quindi vietato immettere:

- **rifiuti oggetto di raccolta differenziata;**
- **beni ingombranti e beni durevoli;**
- **rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;**
- **rifiuti urbani pericolosi;**

• **rifiuti speciali inerti.**

Nelle aree servite con il servizio porta a porta i rifiuti vengono ritirati davanti ai numeri civici in giorni stabiliti posizionando all'esterno dell'abitazione i sacchi trasparenti.

ART. 19 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA

La raccolta differenziata della carta e del cartone è effettuata esclusivamente utilizzando i contenitori installati..

Nella frazione differenziata della carta e del cartone si devono conferire: quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, ecc.

Non si devono invece conferire: carta plastificata, paraffinata, vetrata o bitumata, carta molto sporca o unta.

Nelle aree servite con il servizio porta a porta i rifiuti vengono ritirati davanti ai numeri civici in giorni stabiliti posizionando all'esterno dell'abitazione i contenitori o i bidoni di colore giallo.

ART. 20 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA

La raccolta differenziata della frazione organica è effettuata esclusivamente utilizzando i contenitori installati..

Nella frazione differenziata dell'organico si devono conferire scarti di cucina, avanzi di cibo, fiori e piante domestiche.

Sono esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica gli scarti derivanti dall'attività di macelleria che, assoggettati a specifica normativa sanitaria, sono obbligatoriamente conferiti a stabilimenti autorizzati.

Nelle aree servite con il servizio porta a porta i rifiuti vengono ritirati davanti ai numeri civici in giorni stabiliti posizionando all'esterno dell'abitazione la pattumiera areata o il bidone marrone con all'interno i sacchetti biodegradabili.

ART. 21 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE

La raccolta differenziata degli imballi in plastica è effettuata esclusivamente utilizzando i contenitori installati.

Nella frazione differenziata della plastica si devono conferire imballaggi in plastica quali: bottiglie, flaconi, pellicole, sacchetti per la spesa, vaschette, polistirolo, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose.

Gli imballaggi in plastica non devono contenere residui; gli utenti sono tenuti a svuotarli accuratamente e ad effettuare un rapido risciacquo.

Per contenere l'ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tali materiali (in particolare le bottiglie) schiacciandoli manualmente o con apposite attrezzature.

Nelle aree servite con il servizio porta a porta i rifiuti vengono ritirati davanti ai numeri civici in giorni stabiliti posizionando all'esterno dell'abitazione i sacchi di colore azzurro.

ART. 22 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO

La raccolta differenziata del vetro delle utenze domestiche è effettuata esclusivamente utilizzando i contenitori installati.

E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine, neon, specchi, schermi di televisori, monitor.

Nelle aree servite con il servizio porta a porta i rifiuti vengono ritirati davanti ai numeri civici in giorni stabiliti posizionando all'esterno dell'abitazione i contenitori o i bidoni di colore verde.

ART. 23 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

La raccolta differenziata della frazione verde, proveniente da manutenzione di aree verdi private delle residenze domestiche, è effettuata su richiesta dell'utente o con conferimento diretto da parte dell'utente presso l'isola ecologica.

ART. 24 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI

La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti (mobili e componenti di arredamento) e i beni durevoli di origine domestica che hanno esaurito la loro durata operativa (frigoriferi, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria), è effettuata su richiesta, da parte dell'utente, o con conferimento diretto da parte di questo presso l'ecocentro.

Il servizio di ritiro è attivato esclusivamente per le utenze domestiche. E' previsto che per ogni conferimento di ingombranti o beni durevoli, il numero massimo dei pezzi conferibili non sia maggiore di tre. Quantitativi superiori a tale limite devono essere portati presso l'area di conferimento.

Il recupero/smaltimento dei beni durevoli che contengono sostanze lesive per l'ozono quali frigoriferi, congelatori e condizionatori, è sottoposto a specifica normativa volta a prevenire le emissioni in atmosfera di tali elementi. Le apparecchiature devono quindi essere conferite senza manomissioni dei circuiti che contengono le sostanze pericolose.

ART. 25 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI

La raccolta differenziata delle pile e dei farmaci scaduti provenienti dalle utenze domestiche è effettuata in contenitori dedicati.

I contenitori per la raccolta differenziata delle pile esauste sono collocati presso alcuni esercizi commerciali e in altri punti del territorio.

L'affidatario del servizio provvede alla raccolta delle pile esauste con cadenza bimestrale e comunque su chiamata del comune disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

I contenitori per la raccolta differenziata dei farmaci scaduti sono collocati presso la farmacia e in altri punti del territorio.

L'affidatario del servizio provvede alla raccolta dei farmaci scaduti con cadenza bimestrale e comunque su chiamata del comune disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

ART. 26 - RACCOLTA DI SIRINGHE INFETTE

E' istituito il servizio pubblico di raccolta delle siringhe rinvenute sulle strade, nelle aree pubbliche e nei giardini comunali.

A seguito di segnalazione, da parte dei privati o degli uffici comunali, di rinvenuta presenza di siringhe infette, il personale addetto, dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale, provvede alla raccolta del rifiuto pericoloso. Il rifiuto viene immesso in contenitori a perdere, rigidi, dotati di chiusura ermetica ed avviato a ditte autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

In caso sia impossibile l'immediato avvio al trattamento e/o smaltimento finale i rifiuti vengono provvisoriamente stoccati presso aree attrezzate.

ART. 27 – CONFERIMENTI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE

Presso l'ecocentro comunale le utenze domestiche possono conferire, gratuitamente, tutte le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata.

Risulta funzionale, in modo particolare, per eventuali ingenti quantità di materiali cellulosici e plastici, per il conferimento di cassette in legno e plastica e del vetro di grosse dimensioni.

Possono essere conferite presso l'ecocentro le quantità eccedenti, a quanto previsto per un ritiro domiciliare, di:

- materiali ingombranti e voluminosi;
- beni durevoli che hanno esaurito la loro durata operativa (frigoriferi, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria);
- verde e sfalci.

Presso l'area è prevista, inoltre, la consegna dei materiali riportati nella seguente tabella:

- a) Frigoriferi (codice CER 200123)
- b) legno (codice CER 200138)
- c) imballaggi in legno (codice CER 150103)
- d) carta e cartone (codice CER 200101)
- e) rifiuti biodegradabili (codice CER 200201)
- f) rifiuti biodegradabili di cucine e mense (cod. CER 200108)
- g) rifiuti ingombranti (cod. CER 200307)
- h) vetro (cod.CER 200102)
- i) imballaggi in vetro (cod. CER 150107)
- j) plastica (cod.CER 200139)
- k) imballaggi in plastica (cod.CER 150102)
- l) rifiuti multimateriale (cod.CER 150106)
- m) metallo (cod.CER 200140)
- n) batterie e accumulatori (cod.CER 200133)
- o) calcinacci diversi dai codici 170901, 170902, 170903 (cod.CER 170904)
- p) imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose (cod.CER 150110)
- q) imballaggi di carta e cartone (cod.CER 150101)
- r) rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose (cod.CER 020108)
- s) scarti di olio minerale per lubrificazione (cod.CER 130204)
- t) filtri dell'olio (cod.CER 160107)
- u) oli e grassi commestibili (cod.CER 200125)
- v) televisori e computer (cod.CER 200136)
- w) pneumatici (cod.CER 160103)

L'ecocentro è presidiato, negli orari di apertura, da personale che collabora con gli utenti indirizzando e controllando il deposito dei materiali, divisi per flussi omogenei negli appositi spazi o cassoni dedicati.

Il prelievo dei materiali stoccati è effettuato, esclusivamente, dal soggetto gestore o da terzi espressamente incaricati.

ART. 28 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico, processo di decomposizione e trasformazione in “humus” della sostanza organica, costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata.

E' possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato.

Il compostaggio domestico, praticabile in tutte le realtà che dispongono di giardino e/o orto, si può attuare attraverso la pratica del cumulo o compostiera. Tale pratica va effettuata seguendo criteri di buona pratica evitando di procurare disagi ai residenti con cattivi odori o per l'intrusione di animali. La Compostiera deve essere richiesta presso il Comune di Otricoli e può essere ottenuta solo dopo aver stipulato con questo apposita convenzione.

ART. 29 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

I rifiuti indifferenziati residuali ed i rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, sono destinati allo smaltimento tramite interrimento o termodistruzione, nel rispetto della normativa vigente.

Per gli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 152/06 si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti e sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

ART. 30 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

L'Amministrazione Comunale per mezzo della società che effettua i servizi di raccolta dei rifiuti urbani adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura è effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

CAPITOLO 3 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

ART. 31 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani le attività di:

- pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico;
- lavaggio delle strade;
- rimozione foglie;
- diserbo stradale;
- pulizia dei mercati;

- pulizia dei giardini pubblici;
- pulizia e sanificazione dei sottopassi;
- svuotamento dei cestini;
- pulizia dell'arredo urbano;
- rimozione delle spoglie di animali giacenti sulla pubblica via;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche;

ART. 32 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico interessano:

- le strade classificate come comunali, le strade provinciali nei limiti degli accordi esistenti tra gli enti interessati, le piazze ed i parcheggi pubblici;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
- le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree allestite per i mercati (scoperte o coperte, recintate o no), qualora gli esercenti non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento.

Il lavaggio delle strade è svolto, con mezzo meccanizzato, secondo la frequenza stabilita dall'Amministrazione, interessa le vie cittadine di maggior transito e con caratteristiche di fondo stradale tali da permettere il servizio.

Nel periodo autunno/inverno è effettuato il servizio di raccolta delle foglie sulle strade, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale in cui si rileva la necessità.

E' inoltre eseguito, nei mesi primaverili ed estivi, il servizio di rimozione dell'erba cresciuta a margine dei marciapiedi o della carreggiata stradale.

La pulizia dei marciapiedi delle strade o del tratto di suolo, lungo le case, destinato a marciapiede, spetta ai singoli proprietari relativamente per la parte loro spettante.

Sono effettuati i servizi di pulizia dei giardini pubblici, di svuotamento dei cestini portarifiuti e di lavaggio dei giochi e delle attrezzature ginniche presenti nei giardini, nella modalità stabilite dall'Amministrazione.

Le aree su cui si svolgono i mercati e le vie adiacenti sono pulite al termine dell'attività con interventi manuali e meccanizzati provvedendo all'asportazione dei rifiuti, allo spazzamento ed al lavaggio delle aree interessate. Nelle aree mercatali sono collocati idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

ART. 33 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE.

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore del pubblico servizio, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

CAPITOLO 4 – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

ART. 34 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l'igiene pubblica, il Sindaco, con propria Ordinanza, dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento il Sindaco provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

ART. 35 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico o di aree di uso pubblico quali: bar, alberghi, trattorie, ristoranti, chioschi, posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata indipendentemente dai tempi in cui è effettuata la pulizia della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

I gestori di pubblici esercizi, dalla cui attività di somministrazione esercitata possono derivare rifiuti dovuti ai residui e agli involucri delle merci vendute (carta, contenitori per alimenti e bibite, residui alimentari), hanno l'obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti, per il conferimento differenziato dei rifiuti e ripulire l'area esterna eventualmente interessata.

ART. 36 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 37 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI SOSTA PROLUNGATA

Le aree di sosta prolungata devono essere, a cura dell'occupante, mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'esercizio.

Per le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park, gli oneri connessi al servizio di raccolta rifiuti ricadono sui singoli gestori delle attività, i quali devono inoltrare richiesta di attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti al Gestore del servizio, prima dell'occupazione dell'area.

ART. 38 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

L'amministrazione Comunale predispone un elenco di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, per le quali gli oneri dovuti per il servizio di raccolta rifiuti e di pulizia delle aree interessate è ricompresa nei costi generali del servizio.

Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche, o di uso pubblico, per iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, non rientranti fra le manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, sono tenute a far pervenire all'Amministrazione che gestisce in forma privatistica il servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 20, il programma delle iniziative con l'individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione degli interventi di pulizia e ritiro dei rifiuti prodotti. I costi del servizio sono a carico dei promotori/organizzatori delle manifestazioni.

ART. 39 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI

La pulizia dei marciapiedi compete al proprietario degli edifici posti a fronte degli stessi. E' di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini ed aree pubbliche in genere.

ART. 40 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

ART. 41 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I produttori di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese, nel rispetto delle norme di riferimento.

ART.42 - DIVIETI

E' vietato:

- a) esporre in strada dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata nel presente regolamento;
- b) esporre fronte strada i cassonetti o sacchi per la raccolta della plastica al di fuori dei giorni e dalle fasce orarie previste per l'esposizione;
- c) conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti;
- d) abbandonare i rifiuti al di fuori dei contenitori autorizzati;
- e) incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
- f) eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- g) conferire materiali differenziabili nel circuito di raccolta della frazione indifferenziata residua;
- h) immettere frazioni di rifiuti differenziabili o rifiuti voluminosi nei cestini portarifiuti;
- i) conferire i rifiuti differenziati nei contenitori non corrispondenti;

- 1) conferire rifiuti differenziati e non, nei contenitori diversi da quelli assegnati.

ART. 43 - CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06 alla Provincia competente il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.

Il compito di fare osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari di Unità Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti preposti alla vigilanza. Possono in oltre svolgere specifica attività di collaborazione alla vigilanza e segnalazione agli addetti preposti di cui al comma precedente i cittadini in possesso dell'attestazione di Ecovolontari rilasciata dal comune a seguito di corso di formazione.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere, informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

ART. 44 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 45 – VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL D.LGS. N. 152/2006

Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € **200,00** a € **1.200,00**. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €**100,00**.- a €**600,00**.-.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.

Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 46 - VIOLAZIONI A REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma di Legge.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

- a) conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente all'Isola ecologica Comunale, da **€100,00** a **€600,00** se non pericolosi e non ingombranti – da **€200,00** a **€1.200,00** se pericolosi o ingombranti;
- b) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati, così come indicato nell'allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori a perdere; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo improprio dei sacchetti destinati alla raccolta, etc.), da **€100,00** a **€600,00**;
- c) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso le ecopiazze, così come indicato nell'allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, etc.), da **€100,00** a **€600,00**;
- d) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati nell'ambito di manifestazioni pubbliche, da **€ 100,00** a **€600,00**;
- e) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare la raccolta differenziata stabilito dai precedenti articoli, da **€100,00** a **€600,00**;
- f) cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, da **€100,00** a **€600,00**;
- g) conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati: da **€100,00** a **€600,00** se non pericolosi e da **€ 200,00** a **€1.200,00** nel caso di rifiuti pericolosi;
- h) rilascio su suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani, da **€100,00** a **€600,00**;
- i) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico, da **€100,00** a **€600,00**;
- j) mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati, da **€100,00** a **€600,00**;
- k) mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione, da **€100,00** a **€600,00**;
- l) mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso, da **€100,00** a **€600,00**.
- m) utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati, da **€100,00** a **€600,00**;
- n) conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati da **€100,00** a **€600,00**;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

ART. 47 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Nell'approvazione dei P.L. relativamente ai complessi che prevedono la realizzazione di almeno 6 unità immobiliari dovranno essere individuati appositi spazi pertinenziali che consentano la collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata. L'agibilità non potrà essere rilasciata o dichiarata in assenza di aree predisposte per la raccolta differenziata conformi agli articoli 10 e 11 del presente regolamento

Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.

Allegato A

DEFINIZIONI - Riferite al D.Lgs. n. 152/06.

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
- h) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
- i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- l) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- m) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotriifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;
 - 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
 - 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
oppure
 - 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
 - 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;
 - 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo.

L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) **combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229;

t) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) **materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale:**

1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;

2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1);

v) **gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti:** l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

z) **emissioni:** qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

aa) **scarichi idrici:** qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

bb) **inquinamento atmosferico:** ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

cc) **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera *d)*;

dd) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada.